

26 marzo 2024, Adacta Tax & Legal

# Piano Transizione 5.0

**Nuovo credito  
d'imposta investimenti**

# Agenda

## Piano Transizione e nuovo credito d'imposta 5.0

- Beneficiari dell'agevolazione
- Investimenti agevolabili
- Investimenti e settori esclusi
- Misura dell'agevolazione
- Procedura di richiesta dell'agevolazione
- Ulteriori obblighi documentali
- Modalità di utilizzo
- Rideterminazione del credito d'imposta
- Cumulabilità con altre agevolazioni

# Piano Transizione e nuovo credito d'imposta 5.0

Dal **2 marzo 2024** è stata introdotta l'agevolazione riferita alla così detta "**Transizione 5.0**" per i soggetti che **effettuano nuovi investimenti in Italia nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.**

## Cosa prevede

Il nuovo piano opererà per il biennio 2024-2025 ed è volto a sostenere gli investimenti in **digitalizzazione** e nella **transizione green** delle imprese.

## Passaggio da 4.0 a 5.0

Rispetto al piano 4.0, il nuovo sistema di incentivi prevede **aliquote più elevate** e crescenti in base al livello di efficienza e **incrementa il tetto massimo di spesa agevolabile** a € 50 milioni, contro i € 20 milioni previsti per il credito d'imposta beni materiali 4.0.

# Piano Transizione e nuovo credito d'imposta 5.0

Tale regime incentivante, sebbene formalmente già in vigore, **diverrà operativo solo con la definizione delle disposizioni attuative dell'agevolazione:**

- contenuto e modalità di trasmissione dei comunicazioni/certificazioni
- criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito
- procedure di fruizione del credito d'imposta
- investimenti non agevolabili
- requisiti (anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità) dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni che, rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano «ex ante» la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni, ed «ex post», l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante
- requisiti dei formatori cui le imprese si potranno rivolgere per le spese di formazione agevolabili.

# Beneficiari dell'agevolazione

Il nuovo credito d'imposta 5.0 spetta a:

**Tutte le imprese residenti**  
nel territorio dello Stato  
(IRES o IRPEF)

**Stabili organizzazioni** nel  
territorio dello Stato di  
soggetti **non residenti**



**Indipendentemente da:**

- forma giuridica
- settore economico di appartenenza
- dimensione
- regime di determinazione del reddito d'impresa

**A condizione** che ci sia:

- rispetto delle normative sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro**
- corretto adempimento degli obblighi di **versamento** dei **contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori

Sono **escluse**:

- le imprese in stato di **liquidazione volontaria**, fallimento o sottoposte ad altra procedura concorsuale
- le imprese destinatarie di **sanzioni interdittive** ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

# Investimenti agevolabili

I crediti d'imposta 5.0 sono riconosciuti per investimenti, **effettuati nel 2024-2025**, in **beni materiali e immateriali**, strumentali all'esercizio di impresa, presenti negli Allegati A e B della legge di Bilancio 2017 (cd beni «4.0») e che:

- 1) siano **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- 2) tramite gli stessi si consegua una **riduzione dei consumi energetici** in relazione alla struttura produttiva o ai processi interessati.

Il regime incentivante riguarda tre categorie di investimento:

- A. beni **strumentali materiali e/o immateriali «4.0»**
- B. beni materiali nuovi strumentali finalizzati **all'autoproduzione di energia** da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo
- C. spese per la **formazione del personale**.



Si ricade nel nuovo incentivo Transizione 5.0 quando un investimento in beni «4.0» apporta ad un **risparmio energetico**


# Investimenti agevolabili

## Categoria A)

**Beni strumentali materiali e/o immateriali «4.0»**, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

### Condizioni per la fruizione:

- Interconnessione → beni «4.0»
- Riduzione dei consumi energetici all'interno di un progetto di innovazione.



- Riduzione di **almeno 3% dei consumi energetici della struttura produttiva** localizzata nel territorio nazionale, oppure
- Riduzione di **almeno 5% dei consumi energetici dei processi** interessati dall'investimento

### Estensione beni immateriali di cui all'Allegato B:

- I **software**, i **sistemi**, le **piattaforme** o le **applicazioni** per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e auto consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica («*Energy Dashboarding*»)
- I **software** relativi alla gestione di impresa («ERP») se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

# Investimenti agevolabili

## Categoria B)

Beni strumentali nuovi necessari all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** (ad eccezione delle biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Con riferimento ai **moduli fotovoltaici**, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli inseriti nel registro Enea: vale a dire prodotti negli Stati membri UE e classificati secondo tre livelli di alta efficienza (almeno pari al 21,5%). E' prevista una maggiorazione «figurativa» del costo sostenuto come base di calcolo, in particolare:

- **maggiorazione del 120%** per i moduli (pannelli) fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%
- **maggiorazione del 140%** per i moduli (pannelli) prodotti negli Stati membri UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 24%.

Credito  
Potenziale max  
**63%**



# Investimenti agevolabili

## Categoria C)

**Spese per la formazione del personale dipendente** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi:

- nel **limite del 10%** dell'investimento agevolabile, di cui alle categorie A) e B)
- **fino** al massimo di **€ 300.000**
- a condizione che le attività formative siano erogate da **soggetti esterni all'impresa**, che verranno individuati con il successivo provvedimento attuativo interministeriale sopra citato.

Tra le spese ammissibili, ritroviamo:

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
- i costi del personale per le ore di partecipazione alla formazione e le spese indirette (spese amministrative, locazioni, spese generali).

# Investimenti e settori esclusi

Vengono esclusi dall'agevolazione specifici investimenti e settori produttivi ritenuti non compatibili con il principio comunitario del «*DNSH*» (*do not significant harm*).

Trattasi in particolare degli investimenti destinati a:

- attività direttamente connesse ai **combustibili fossili**
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che **generano emissioni di gas a effetto serra** oltre i parametri di riferimento
- attività connesse alle **discariche** di rifiuti, agli **inceneritori** e agli **impianti di trattamento meccanico biologico**
- attività nel cui processo produttiva venga generata **un'elevata dose di sostanze inquinanti** classificabili come **rifiuti speciali pericolosi** (di cui al Regolamento UE n. 1357/2014) il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente
- **beni gratuitamente devolvibili** delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori delle energie, dell'acqua, del trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

# Misura dell'agevolazione

Le aliquote del credito d'imposta 5.0 sono modulate in base a **due** parametri:

- 1) ammontare annuo** dell'investimento effettuato (sommatoria del valore complessivo degli investimenti classificati nelle tre categorie)
- 2) classe di efficienza energetica** dove si collocano gli investimenti effettuati.

	Unità produttiva: 3-6% Processo: 5-10%	Unità produttiva: > 6% fino al 10% Processo: > 10% fino al 15%	Unità produttiva: > 10% Processo: > 15%
Fino a 2,5 mln	35%	40%	45%
Oltre 2,5 fino a 10 mln	15%	20%	25%
Oltre 10 fino a 50 ml	5%	10%	15%

# Procedura di richiesta dell'agevolazione

1

Presentazione «preventiva» da parte delle imprese in via telematica sulla base di un modello messo a disposizione del GSE:

- di una comunicazione concernente la **descrizione del progetto di investimento ed il costo dello stesso**
- **di una certificazione «ex ante», rilasciata da un soggetto valutatore indipendente, che attesti** la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali «4.0» (non si considerano eventuali investimenti finalizzati all'autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili).

2

Il GSE verifica la completezza della documentazione ricevuta e trasmette quotidianamente in via telematica al Ministero delle Imprese e del Made in Italy **l'elenco** delle **imprese** che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e **l'importo del credito prenotato**.

3

Le imprese potenzialmente beneficiarie devono inviare al GSE **comunicazioni periodiche** relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, **secondo modalità che saranno definite con il D.M. attuativo**. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.  
→ Saranno possibili variazioni in diminuzione rispetto all'importo del credito dapprima comunicato, ad esempio per minori investimenti effettivamente realizzabili, **ma non in aumento**.

# Procedura di richiesta dell'agevolazione

4

Le imprese devono comunicare per via telematica, infine, il **completamento** dell'investimento al GSE e la comunicazione deve essere accompagnata, **pena la decadenza del beneficio**, dalla **certificazione «ex post»** sull'effettiva realizzazione degli investimenti programmati conformemente a quanto previsto dalla certificazione «ex ante», rilasciata da un soggetto valutatore indipendente.

5

Il GSE **trasmette**, infine, all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e dell'ammontare definitivo dei rispettivi **crediti d'imposta utilizzabile** esclusivamente in compensazione mediante modello F24.

Il provvedimento attuativo interministeriale prevederà **l'individuazione dei valutatori indipendenti** autorizzati al rilascio delle certificazioni «ex ante» ed «ex post»\*, richieste a supporto dell'agevolazione.

\*Per le PMI le spese sostenute per adempiere al suddetto obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento al credito d'imposta per un importo non superiore a € 10.000, fermo restando il limite delle spese agevolate.

# Ulteriori obblighi documentali

1

## CONSERVAZIONE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE

Pena la decadenza dal beneficio, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili (art.38, comma 15, D.L. 19/2024).

2

## DICITURA IN FATTURA

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espreso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del D.L. 19/2024.\*

3

## CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE

È, inoltre, richiesto che l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa debbano risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

→ Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore (o una società di Revisione) iscritto nella Sez. A del registro. Per queste imprese, le spese relative all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a € 5.000.

\*La norma prevede espressamente la necessità di **indicare la dicitura nei DDT**; dovrebbe, tuttavia, valere quanto chiarito con risposta a interrogazione parlamentare n. 5/01787, l'obbligo si considera soddisfatto nei casi in cui la fattura, che menziona regolarmente il riferimento alla disposizione agevolatrice, richiami chiaramente e univocamente il documento di trasporto nel quale non è stata specificata l'indicazione della norma agevolativa.

# Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione «orizzontale»:

- presentando il **modello F24** unicamente tramite i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento
- solo in esito alla procedura di «prenotazione» e conferma del beneficio e, comunque, non prima del decorso di **5 giorni** dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco dei beneficiari e del credito spettante
- **in un'unica soluzione entro il 31/12/2025; tuttavia, l'eventuale ammontare non ancora utilizzato a tale data, potrà essere riportato in avanti ed utilizzato in cinque quote annuali di pari importo.**

Il credito:

- non può essere ceduto/trasferito a soggetti terzi, neanche nell'ambito del consolidato fiscale
- non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali
- non è soggetto al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 (€ 2 milioni), né a quello di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU (€ 250.000).

# Rideterminazione del credito d'imposta

Come per i beni «4.0», anche per il regime del «Piano Transizione 5.0» è necessario rispettare il meccanismo del **Recapture**. In forza di tale istituto:

*«se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.»*

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere **direttamente riversato** dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Le disposizioni appena sopracitate potranno venire **disattivate** avvalendosi delle norme sugli **investimenti «sostitutivi»**: non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi di decadenza, l'impresa:

- **sostituisca il bene originario** con un bene materiale strumentale **nuovo** avente caratteristiche **tecnologiche analoghe, oppure superiori**
- **attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo**, le caratteristiche del nuovo bene e la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione.



# Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è **cumulabile** con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta Transizione 5.0 **non sono cumulabili**, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:

- altre agevolazioni finanziate con **fondi europei**
- il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'art. 1, comma 1051 e ss. della legge di Bilancio 2021 (**Piano Transizione 4.0**)
- il **credito d'imposta per investimenti nella ZES unica** di cui all'art. 16, D.L. 124/2023.



## **Adacta Tax & Legal**

Strada Marosticana, 6/8,  
36100 Vicenza – Italia

Via Visconti di Modrone, 21,  
20122 Milano – Italia

**+39.0444.228000**

[info@adacta.it](mailto:info@adacta.it)

[adacta.it](http://adacta.it)

